

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (75)183

Vol. 1975/0068

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(75) 183 def.

Bruxelles, il 28 aprile 1975

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

concernente l'entrata in vigore dell'Accordo europeo relativo
al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti
internazionali su strada (AETR)

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

Relazione

1. L'Accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi di veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (A.E.T.R.) concluso a Ginevra il 1° luglio 1970 è stato aperto alla firma fino al 31 marzo 1971 e, dopo tale data, all'adesione in particolare degli Stati membri della Commissione economica per l'Europa (E.C.E.). Tale accordo fissa come data di entrata in vigore il 180° giorno successivo al deposito dell'ottavo strumento di ratifica o di adesione presso il Segretario generale dell'ONU. Attualmente, sei paesi terzi (1) hanno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione. Il deposito degli strumenti di ratifica degli Stati membri della Comunità sarebbe quindi sufficiente a far entrare in vigore l'A.E.T.R. entro i 180 giorni.
2. La Comunità ha sempre dimostrato grande interesse per l'entrata in vigore dell'A.E.T.R., da essa ritenuta come condizione essenziale per l'attuazione di un'uniforme regolamentazione in campo sociale, applicabile ad una regione geografica che superi il territorio della Comunità. Tale entrata in vigore presenta innegabili vantaggi sul piano della sicurezza e del progresso sociale; essa consente inoltre un miglior controllo dell'applicazione della normativa sociale della Comunità in materia di trasporti stradali (2) ai trasporti effettuati da/verso paesi terzi. E' in questo senso che si esprime la raccomandazione del Consiglio del 23 settembre 1974, il quale invita gli Stati membri ad adottare, anteriormente al 1° gennaio 1975, tutte le misure necessarie affinché l'A.E.T.R. possa entrare immediatamente in vigore con la partecipazione di tutti gli Stati membri della Comunità. Tale raccomandazione non ha purtroppo ottenuto l'effetto auspicato in quanto alcuni Stati non vi hanno ottemperato; in conseguenza, il deposito simultaneo da parte di tutti gli Stati membri dei rispettivi strumenti di ratifica o di adesione si trova ancora ritardato.

(1) Spagna, Portogallo, Norvegia, Svezia, Grecia, Jugoslavia

(2) Regolamento (CEE) n. 543/69, del 25.3.1969 (G.U. n. L 77, del 29.3.69), modificato dai regolamenti (CEE) n. 514/72 e 515/72, del 28.2.72 (G.U. n. L 67, del 20.3.72).

3. Quanto all'applicazione dell'A.E.T.R. agli equipaggi di origine non comunitaria, è sufficiente che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 543/69 sia modificato facendovi figurare la data dell'entrata in vigore dell'A.E.T.R. sul territorio della Comunità. Una tale messa in vigore autonoma di norme convenzionali presenterebbe il vantaggio di assicurare effettivamente l'uniformità del diritto applicabile in tutta la Comunità attraverso l'applicazione dell'A.E.T.R., in tutti gli Stati membri ai veicoli dei paesi terzi che fanno parte dell'Accordo. Il 1° gennaio 1976 potrebbe essere una data conveniente per l'entrata in vigore dell'A.E.T.R. nella Comunità.
4. Nel frattempo la Comunità deve adottare le misure necessarie in vista dell'applicazione dell'A.E.T.R. ai cittadini degli Stati membri sul territorio dei paesi terzi che fanno parte dell'Accordo. La materia disciplinata dall'A.E.T.R. rientra nel campo di applicazione della regolamentazione comunitaria relativa all'armonizzazione sociale riguardante i trasporti stradali. Si dovrebbe pertanto applicare, in linea di principio per quanto riguarda la Comunità, la procedura prevista dall'art. 228; tuttavia, le particolari circostanze dei negoziati di questo accordo che la Corte di Giustizia ha rilevato nella sua sentenza del 31 marzo 1971 nella causa 22/70, possono giustificare in via eccezionale l'applicazione di una procedura ad hoc. Tale procedura dovrebbe comunque prevedere il deposito congiunto degli strumenti di ratifica o l'adesione degli Stati membri che agiscono solidariamente "nell'interesse e per conto della Comunità" (1). Le procedure nazionali degli Stati membri necessarie a tale scopo dovrebbero essere portate a termine entro termini sufficienti da consentire il deposito congiunto verso il 1° luglio 1975; così facendo il termine di 180 giorni previsto dall'A.E.T.R. raggiungerebbe la data fissata dal regolamento comunitario per la sua applicazione ai cittadini dei paesi terzi. Il carattere comunitario di quest'azione concertata verrà accentuato dal deposito degli strumenti degli Stati membri da parte di un solo mandatario, ossia dal rappresentante dello Stato membro che assume la presidenza del Consiglio.

(1) Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella causa 22/70, considerando 90 (Raccolta 1971).

Proposta di regolamento del Consiglio
concernente l'entrata in vigore dell'Accordo europeo relativo al
lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano
trasporti internazionali su strada (A.E.T.R.)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare l'articolo 75,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento europeo,

Visto il parere del Comitato Economico e Sociale,

Considerando che il 1° luglio 1970 a Ginevra, l'Accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (A.E.T.R.) è stato aperto alla firma fino al 31 marzo 1971 e, dopo tale data, all'adesione, degli Stati membri della Commissione economica per l'Europa; che esso entrerà in vigore il 180° giorno successivo al deposito dell'ottavo strumento di ratifica o di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

Considerando che soltanto l'entrata in vigore dell'A.E.T.R. potrà instaurare nel maggior numero possibile di paesi europei una regolamentazione uniforme in campo sociale, assicurando ai trasporti stradali vantaggi dal punto di vista della sicurezza stradale e del progresso sociale; che l'entrata in vigore dell'A.E.T.R. è inoltre in grado di garantire una maggiore efficacia nell'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, modificato dai regolamenti (CEE) n. 514/72 e 515/72 del Consiglio del 28 febbraio 1972 (*) ai trasporti in provenienza ed a destinazione dei paesi terzi; che è pertanto opportuno che tale entrata in vigore venga attivamente perseguita dalla Comunità.

(*) G.U. n. L 77 del 29.3.69, pag. 49; n. L 67 del 20.3.72, pagg. 1 e 11.

Considerando che è opportuno a tal riguardo applicare determinate disposizioni dell'A.E.T.R. in maniera autonoma al fine di assicurarne l'applicazione uniforme, a partire dal 1° gennaio 1976, sull'insieme del territorio della Comunità, ai veicoli immatricolati in un paese terzo facente parte dell'Accordo,

Considerando inoltre che la materia dell'A.E.T.R. rientra nel settore di applicazione del regolamento (CEE) n. 543/69 e che pertanto, la competenza di concludere tale Accordo appartiene al Consiglio per conto della Comunità; che le circostanze particolari dei negoziati relativi all'A.E.T.R. - così come la Corte di Giustizia le ha messe in rilievo nella sua sentenza del 31 marzo 1971 relativa alla causa 22/70 - giustificano tuttavia che in via eccezionale gli Stati membri della Comunità, agendo solidariamente nell'interesse e per conto della Comunità, procedano al deposito simultaneo dei loro strumenti di ratifica o di adesione secondo una azione concertata di cui occorre definire le modalità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo del secondo comma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 543/69 è modificato come segue :

" Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 1976 le disposizioni dell'Accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (A.E.T.R.) si applicheranno ai trasporti internazionali su strada in provenienza e/o a destinazione dei paesi terzi che fanno parte dell'Accordo, purchè vengano effettuati da veicoli immatricolati in un paese terzo facente parte dell'Accordo".

Articolo 2

(1) Gli Stati membri procedono alla ratifica dell'A.E.T.R. o all'adesione a detto Accordo, prima del 15 giugno 1975.

(2) Essi trasmettono i loro strumenti di ratifica o di adesione al Segretariato del Consiglio, immediatamente dopo la conclusione della procedura nazionale di ratifica o di adesione.

(3) Gli strumenti di ratifica dell'A.E.T.R. o di adesione degli Stati membri a detto Accordo vengono depositati simultaneamente presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dal rappresentante dello Stato membro che assume la presidenza del Consiglio - e che agisce per conto della Comunità - ad una data la più vicina possibile a quella del 4 luglio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles
Per il Consiglio